

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/940 DELLA COMMISSIONE****del 10 giugno 2021****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Apertura**

- (1) Il 14 ottobre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia («il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 31 agosto 2020 dal Consorzio Woodstock («il denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di legno compensato di betulla ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

**1.2. Modifica dell'avviso di apertura**

- (3) Nell'avviso di apertura è stata inavvertitamente omessa la parte concernente la procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione. Sebbene tale omissione non pregiudichi il diritto delle parti interessate di presentare osservazioni in merito all'interesse dell'Unione, è stato ritenuto opportuno ovviare a tale omissione per una questione di trasparenza procedurale. L'avviso di apertura è stato pertanto modificato l'11 dicembre 2020 <sup>(3)</sup>.

**1.3. Registrazione**

- (4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni oggetto di un'inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva a meno che non disponga, ai sensi dell'articolo 5, di sufficienti elementi di prova del fatto che non sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettere c) o d). Uno di questi requisiti, come indicato all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, è il verificarsi di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta. La Commissione ha analizzato l'andamento delle importazioni e non ha riscontrato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni.
- (5) La Commissione non ha pertanto disposto la registrazione delle importazioni di legno compensato di betulla dalla Russia, come definito nella sezione 2, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU C 342 del 14.10.2020, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU C 428 dell'11.12.2020, pag. 27.

